



CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "PARERE DELLA CORTE DEI CONTI SULLE LINEE D'INDIRIZZO PER LA COSTITUZIONE DELLA 'FONDAZIONE TORINO PIEMONTE MUSEI' E MODIFICA ALLO STATUTO DELLA 'FONDAZIONE TORINO MUSEI' AI SENSI ARTICOLO 6 COMMI 2 E 5 DELLA LEGGE 122/2010" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 5 LUGLIO 2013.

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

CONSIDERATO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 347 del 17 giugno 2013 (mecc. 2013 02414/045), sono state approvate le linee di indirizzo per la costituzione della "Fondazione Torino Piemonte Musei" e per la modifica allo statuto della "Fondazione Torino Musei";

EVIDENZIATO

- il dispositivo n. 460/2012/PAR della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Toscana il cui contenuto, recita:
"Nel merito l'articolo 9, comma 6, del Decreto Legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 (rubricato: Razionalizzazione amministrativa, divieto di istituzione e soppressione di enti, agenzie e organismi) introduce un divieto specifico nei confronti degli enti locali e precisamente recita: "E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o più funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione".
.. Per ciò che qui interessa, data la portata operativa generale della norma limitativa di cui all'articolo 9, comma 6 citato, non può non ritenersi rientrante nel concetto di "funzione fondamentale" e "funzione amministrativa" (richiamato nella norma) anche la funzione culturale, difatti il D.P.R. 31 gennaio 1996 n. 194 (Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali) annovera tra le funzioni dei comuni, all'articolo 2, anche le "funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali".
Di talché il collegio ritiene che la limitazione dettata dall'articolo 9, comma 6, del Decreto Legge 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012 si applichi anche ad una fondazione che svolge funzioni culturali.";

INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:

- 1) se l'Assessorato fosse a conoscenza delle sentenze sopracitate;
- 2) se si ritengano pertinenti alla costituzione del nuovo ente "Superfondazione" che il Comune di Torino sta avviando di concerto con la Regione Piemonte;
- 3) nel caso in cui non sia già stato fatto, se non si ritenga opportuno alla luce delle delibere emesse dagli altri enti, sulla base dei principi di prudenza e correttezza amministrativa che dovrebbero contraddistinguere l'ente, consultare la Corte dei Conti competente per ottenere una valutazione in merito alla costituzione della "Fondazione Torino Piemonte Musei";
- 4) nel caso in cui l'Amministrazione abbia già proceduto, quando si sia mossa la Città e quale sia il parere espresso.

F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola